



# COMUNE DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

**MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021".  
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO.**

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

	Euro	
Importo dei compensi CP non soggetti a ribasso	264.415,17	+ oneri e IVA
Importo delle Spese ed Oneri Accessori (base d'asta)	52.883,04	+ oneri e IVA
Importo del servizio (base di gara)	317.298,21	+ oneri e IVA
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	0,00	+ oneri e IVA
Totale appalto	317.298,21	+ oneri e IVA
Totale appalto compresi oneri	329.990,14	+ IVA
Opzioni art. 120 c.1 lett. a) Codice compresi oneri	65.000,00	+ IVA
Valore stimato dell'appalto	394.990,14	+ IVA

Il responsabile del Progetto

*Ing. Mario Mammarella*

## INDICE

PREMESSE .....	4
PARTE 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO .....	5
Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto .....	5
<i>DL_Direzione lavori, operativa, contabilità e misura</i> .....	5
<i>CSE_Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</i> .....	5
Art. 1.2 - Importo dell'appalto .....	6
Art. 1.2.1 - Opzione modifica al contratto art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 .....	7
Art. 1.3 - Durata del servizio e termini di esecuzione delle prestazioni .....	8
Art. 1.4 - Obblighi legali e condizioni generali di svolgimento del servizio .....	8
PARTE 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	10
Art. 2.1 - Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione .....	10
Art. 2.1.1 - Modalità di esecuzione del servizio .....	10
Art. 2.1.2 - Direzione lavori, operativa e contabilità .....	11
Art. 2.1.3 - Vigilanza, monitoraggio di cantiere .....	14
Art. 2.1.4 - Accettazione dei materiali .....	16
Art. 2.1.5 - Criteri ambientali minimi (CAM) .....	16
Art. 2.1.6 - Redazione delle perizie di variante e suppletive .....	17
Art. 2.1.7 - Coordinamento in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera .....	17
Art. 2.1.8 - Non conformità durante la fase di esecuzione .....	19
PARTE 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO .....	21
Art. 3.1 - Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico .....	21
Art. 3.2 - Termine esecuzione incarico .....	21
Art. 3.2.1 - Termine di esecuzione dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione .....	21
Art. 3.2.2 - Particolari condizioni di svolgimento del servizio e prescrizioni .....	21
Art. 3.3 - Modifica del contratto .....	21
Art. 3.4 - Revisione dei prezzi .....	22
Art. 3.5 - Sospensione del servizio .....	22
Art. 3.6 - Verifica del servizio da parte dell'Amministrazione .....	22
Art. 3.7 - Verifica di conformità .....	23
Art. 3.8 - Modalità di pagamento del corrispettivo .....	23
Art. 3.9 - Penali .....	24
Art. 3.9.1 - <i>Penali per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione</i> .....	24
Art. 3.9.2 - <i>Procedura di contestazione</i> .....	25
Art. 3.10 - Obblighi e verifiche relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	25
Art. 3.11 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti .....	25
Art. 3.12 - Oneri vari .....	25

---

PARTE 4 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE .....	26
Art. 4.1 - Garanzie.....	26
Art. 4.2 - Coperture assicurative .....	26
Art. 4.3 - Risoluzione del contratto .....	26
Art. 4.4 - Recesso .....	27
Art. 4.5 - Cessione del Contratto – Cessione del credito - Subappalto.....	27
Art. 4.6 - Osservanza di norme previdenziali e assistenziali e a tutela della manodopera .....	28
Art. 4.7 - Proprietà delle risultanze del servizio .....	29
Art. 4.8 - Obblighi di riservatezza .....	29
Art. 4.9 - Corrispondenza .....	30
Art. 4.10 - Patto di integrità .....	30
Art. 4.11 - Incompatibilità .....	30
Art. 4.12 - Definizione delle controversie e foro competente .....	30
Art. 4.13 - Trattamento dati personali .....	30
Art. 4.14 - Elezione domicilio .....	31
Art. 4.15 - Spese contrattuali .....	31
PARTE 5 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER FINANZIAMENTO PNRR.....	32
Art. 5.1 - Oneri e obblighi di esecuzione del contratto PNRR .....	32
Art. 5.2 - Obblighi specifici del pnrr relativi al rispetto delle pari opportunità, materia contabile, target e milestone ..33	33
Art. 5.3 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile .....	33

## PREMESSE

Il Comune di Carbonia intende procedere alla realizzazione dell'intervento ad oggetto 22PRU01.00\_ PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". Rifunionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento.

Sommariamente, l'intervento consiste nei lavori di restauro e rifunionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento.

In fase di esecuzione dei lavori, dovrà essere verificato il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), previsti nel progetto e disciplinati dal DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 (in vigore dal 4 dicembre 2022) - Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

Inoltre dovrà essere verificato il rispetto delle norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e le specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico", "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Oltre a questo dovrà essere verificato l'effettivo ottemperamento alle previsioni progettuali in merito alle direttive concernenti i principi del DNSH europei.

Il presente Capitolato descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione Appaltante e il soggetto esecutore del Servizio di ingegneria e architettura di direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo alla realizzazione dell'intervento, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato speciale si intende per:

<b>Committente o Amministrazione o Stazione Appaltante</b>	Il Comune di Carbonia in qualità di soggetto delegato all'attuazione dell'intervento e Stazione Appaltante che bandisce la gara del servizio in oggetto.
<b>Affidatario</b>	L'Affidatario titolare dell'affidamento del servizio in oggetto, che assume il ruolo di "Contraente".
<b>Capitolato</b>	Il presente capitolato speciale descritto e prestazionale, facente parte integrante dei documenti posti a base della procedura di selezione dell'Affidatario affidatario del servizio, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra Amministrazione e l'Affidatario.
<b>Codice</b>	il Decreto legislativo 36/2023, "Codice dei contratti pubblici".
<b>RUP</b>	il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023
<b>DEC</b>	il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 36/2023.
<b>Determinazione del corrispettivo/ Schema di parcella</b>	lo schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dall'art 41 comma 15 del Codice e dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, parametrize al fine dell'individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare

## PARTE 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

### Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto consiste nell'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura di *direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* relativo all'intervento: 22PRU01.00\_ PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". "Rifunionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento" e riconducibile alle seguenti fasi prestazionali:

<i>Esecuzione</i>	Direzione dei Lavori
<i>Esecuzione</i>	Contabilità e Misura
<i>Esecuzione</i>	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

In merito alle modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, si applicano le disposizioni di cui al D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, al D.L. 13/2023 convertito dalla L. 41/2023, al D.Lgs. 36/2023 ed al D.Lgs. 81/2008, nonché le direttive impartite dal Responsabile Unico del Progetto.

In merito alla direzione dei lavori, contabilità e misura delle opere, l'Affidatario dovrà attenersi anche alle disposizioni previste dall'Allegato II.14 e dall'Allegato II.18 al codice.

Più precisamente:

#### ***DL\_Direzione lavori, operativa, contabilità e misura***

L'incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori e/o del Direttore Operativo.

In particolare, ai sensi dell'art.114 comma 5 del D.Lgs. n.36/2023, l'ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n.36/2023.

L'incarico dovrà svolgersi conformemente a quanto stabilito dall'Allegato II.14 e dall'Allegato II.18 al codice.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell'esecuzione parametrize nella determinazione della prestazione posta a base di affidamento.

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

Sono da considerarsi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

#### ***CSE\_Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione***

L'Affidatario assolverà a tutti gli obblighi di cui all'art.92 del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 1.2 - Importo dell'appalto

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui al presente capitolato, si fa riferimento all'art 41 comma 15 del D.lgs. 36/2023 e al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

In allegato al presente capitolato, quale parte ed integrante e sostanziale dello stesso, si unisce lo schema di calcolo dei corrispettivi della prestazione base e delle spese generali con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, parametrize al fine dell'individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.

**In virtù dell'applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», fermo restando il divieto di sottoporre a ribasso il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali, la Stazione Appaltante ha stabilito di aggiudicare l'appalto con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della miglior rapporto qualità/prezzo nel quale la valutazione dell'offerta economica sarà limitata alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, limitata alle spese generali.**

Sulla quota forfettaria delle spese e oneri accessori calcolata nella determinazione tabellare dei corrispettivi, sarà applicata la riduzione percentuale offerta dall'Appaltatore ed accettata dal Comune dopo valutazione di congruità.

Pertanto all'importo dei compensi professionali CP individuati sulla base delle tabelle ministeriali e non sottoposti a ribasso in applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, saranno aggiunte le spese e oneri accessori da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa e sottoposte a ribasso e ridotte dello sconto offerto come definiti nell'allegata determinazione del corrispettivo. A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo, ai sensi dell'art.10 della Legge 3 gennaio 1981, n.6, oltre all'IVA in vigore.

Con riferimento all'[Allegato schema di calcolo dei corrispettivi](#), i compensi posti a base d'appalto sono determinati pertanto in complessivi **€ 317.298,21 (euro duecentodiciasettemila duecentonovantotto/21)**, di cui € 264.415,17 per onorari da non sottoporre a ribasso in applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, calcolati ai sensi del DM 17 giugno 2016, e € 52.883,04 per spese stimate in misura forfettaria pari al 20% dell'incarico professionale da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara, oltre CNPAIALP e IVA secondo la tabella riportata di seguito:

	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
1	Importo dei compensi CP non soggetti a ribasso	264.415,17
2	Importo delle Spese ed Oneri Accessori (base d'asta) soggetto a ribasso	52.883,04
<b>A</b>	<b>Importo del servizio a base di gara (1+2)</b>	<b>317.298,21</b>

L'importo comprensivo della CNPAIALP e oltre IVA di legge utile ai fini della determinazione dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art.14 comma 1 del DLgs.36/2023 oltre IVA è ripartito secondo la tabella riportata di seguito:

	DESCRIZIONE	IMPORTO compresa CNPAIALP [€]
1	Importo dei compensi CP non soggetti a ribasso	274.991,78
2	Importo delle Spese ed Oneri Accessori (base d'asta) soggetto a ribasso	54.998,36
<b>A</b>	<b>Importo del servizio a base di gara (1+2)</b>	<b>329.990,14</b>

L'importo del servizio a base di gara è così ripartito tra le diverse fasi prestazionali, oltre CNPAIALP e IVA, come riportato di seguito:

DESCRIZIONE FASE PRESTAZIONALE	IMPORTO [€]
Direzione dei Lavori	148.144,72
Contabilità e Misura	53.415,43
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	115.738,06

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante, pertanto non è redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
1 Importo del servizio	317.298,21
2 Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	0,00
<b>A Importo del servizio a base di gara (1+2)</b>	<b>317.298,21</b>
<b>A Importo del servizio a base di gara (1+2) compresa CNPAIALP</b>	<b>329.990,14</b>

Il compenso di cui sopra, al netto del ribasso sulle spese o oneri accessori risultante dall'offerta, resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Il corrispettivo così determinato, sarà accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulterà dall'offerta presentata.

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione delle prestazioni.

#### **Art. 1.2.1 - Opzione modifica al contratto art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023**

Ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, senza una nuova procedura di affidamento nel rispetto delle seguenti clausole e condizioni:

##### **1. Natura delle eventuali modifiche e tipologia dei servizi**

Esecuzione	Direzione dei Lavori
Esecuzione	Contabilità e Misura
Esecuzione	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Esecuzione	Redazione di Varianti in corso d'opera

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice qualora, nel corso della esecuzione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, anche a seguito dello sviluppo delle diverse fasi progettuali che potranno determinare modifiche progettuali derivanti dai successivi approfondimenti progettuali, dovesse sorgere l'esigenza di un nuovo calcolo dei corrispettivi allineato o coerente con il progetto esecutivo approvato. L'importo potrà inoltre essere modificato per l'esigenza di prestazioni professionali non contemplate in sede di gara e resesi necessarie in fase di esecuzione dell'appalto, quali la redazione di

perizie di variante in corso d'opera. L'importo complessivo delle suddette modifiche non potrà essere superiore a € 65.000,00 al lordo di oneri previdenziali e assistenziali ed esclusa IVA. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

## 2. Portata delle variazioni e importo delle eventuali prestazioni aggiuntive

	Base di gara compresa CNPAIALP	opzione modifica al contratto art.120 c.1 lettera a) del DLgs.36/2023 compresa CNPAIALP	Totale inclusa opzione modifica art.120 c.1 lettera a) del DLgs.36/2023
Importo totale dei servizi	€ 329.990,14	€ 65.000,00	€ 394.990,14

Gli importi della tabella di cui sopra si intendono calcolati al netto soltanto dell'IVA.

Qualora l'Amministrazione ritenga di avvalersi dell'opzione di modifica al contratto art. 120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, l'Affidatario resta impegnato all'esecuzione delle eventuali prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto di affidamento e relativi allegati, con particolare riferimento al ribasso d'asta sulle spese calcolate forfettariamente al 20%, nei limiti massimi di importo di cui alla tabella riportata sopra.

Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste dall'art.120 del DLgs.36/2023.

### Art. 1.3 - Durata del servizio e termini di esecuzione delle prestazioni

La durata del servizio è pari al tempo necessario per l'esecuzione del servizio di cui al [Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto](#), secondo le modalità stabilite dal presente capitolato prestazionale, decorrente dalla data di consegna del servizio a cura del Responsabile Unico del Progetto fino all'atto di adozione del certificato di collaudo dei lavori.

La consegna del servizio avverrà dopo la definizione della procedura d'affidamento, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Progetto in esecuzione.

L'Amministrazione, nella figura del Responsabile del Progetto, può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Affidatario che deve dare immediato corso allo stesso.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni sono definiti al successivo [Art. 3.2 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe](#).

### Art. 1.4 - Obblighi legali e condizioni generali di svolgimento del servizio

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le



indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'aggiudicatario del servizio dovrà eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Il servizio deve essere adempiuto attraverso le attività dettagliatamente indicate nella [PARTE 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI](#).

## PARTE 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per quanto attiene all'attività oggetto dell'incarico, l'Affidatario dovrà attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente e dovrà operare per il perseguimento delle prestazioni di cui ai successivi articoli.

### Art. 2.1 - Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

#### Art. 2.1.1 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è svolto dalle figure professionali individuate nominalmente in sede di offerta secondo le disposizioni contenute nell' art. 114 del D.lgs. 36/2023, nell'allegato II.14 e nell'allegato II.18 al codice, nell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 ai quali si rimanda integralmente.

Saranno interamente a carico dell'Affidatario i costi relativi all'impiego di eventuali figure supplementari per l'assistenza alla direzione dei lavori ed ogni eventuale incremento del livello di sorveglianza sulle lavorazioni dichiarati dal concorrente in sede di offerta tecnica, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

Il servizio dovrà essere svolto coerentemente con le modalità operative, le figure professionali e le attrezzature offerti dall'Affidatario in sede di offerta tecnica e ritenuti necessari dalla Stazione Appaltante in sede di esecuzione del contratto e interamente compensati dall'importo contrattuale come derivante dall'offerta economica presentata dall'Affidatario in sede di gara.

Il Direttore dei Lavori effettuerà il coordinamento delle diverse professionalità coinvolte nell'esecuzione dei lavori e dovrà garantire omogeneità di vedute e di prestazioni finali fornite.

Con riferimento specifico alle attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere.

Sono comprese nell'incarico le relazioni periodiche che il RUP può chiedere in qualsiasi momento. Sono compresi nell'incarico gli incontri periodici che il RUP o lo stesso Affidatario possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici o gestionali, che pregiudichino l'andamento della esecuzione dei lavori. Le parti si obbligano a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definitive dell'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenze delle parti stesse. È compreso nell'incarico l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa, anche ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza. E' compreso nell'incarico la predisposizione dei documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi, ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato II.18 al Codice.

Compete al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in collaborazione con il Direttore Lavori, verificare in ogni momento la corretta gestione, controllo e coordinamento della sicurezza nella esecuzione delle opere in attuazione del D.Lgs. 81/2008, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare la Stazione Appaltante, anche formulando all'appaltatore interessate richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni.

L'attività di vigilanza sul cantiere è eseguita dal Direttore dei lavori e dal CSE, coadiuvati dalle figure di supporto individuate nella struttura tecnica costituenti l'ufficio di direzione dei lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, con una **frequenza**

**minima**, attestata dalla compilazione del giornale dei lavori secondo gli indirizzi definiti nell'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.14 al Codice e dei verbali di accertamento:

- complessivamente per l'ufficio della direzione dei lavori di tre giorni settimanali per un totale di almeno 12 ore settimanali;
- per il Direttore dei Lavori almeno una giornata e almeno 4 ore settimanali;
- per il CSE almeno una giornata e almeno 4 ore settimanali;

Il mancato rispetto delle suddette presenze minime, eventualmente incrementate da quanto offerto dall'Affidatario in sede di gara, comporta l'applicazione di un penale di cui al presente capitolato.

Le presenze di cui al punto precedente, sono sempre incrementate, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o significative, in occasione della accettazione dei materiali, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.

#### **Art. 2.1.2 - Direzione lavori, operativa e contabilità**

La direzione lavori consiste nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità alla disciplina contrattuale.

In particolare, ai sensi dell'art.114 comma 5 del D.Lgs. n.36/2023, l'ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n.36/2023, dell'allegato II.14 e dell'allegato II.18 al codice:

In particolare il Direttore dei lavori:

- 1) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- 2) cura la consegna dei lavori;
- 3) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- 4) provvede alla segnalazione al Responsabile Unico del Progetto, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'art.119 del D.Lgs. 36/2023;
- 5) svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l'affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il direttore dei lavori dovrà verificare che il subappaltatore applichi i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Dovrà inoltre verificare che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023). L'Affidatario verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa

appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge e muniti di apposito tesserino di riconoscimento) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Cagliari ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Progetto;

Inoltre il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- 1) procede alla verifica ed accettazione di materiali;
- 2) in caso di risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- 3) verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- 4) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- 5) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- 6) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- 7) dà immediata comunicazione al responsabile del progetto delle riserve iscritte ai sensi dell'art.210, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Nelle sue funzioni di controllo tecnico il direttore dei lavori provvede altresì «alla costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati» (Art. 114 comma 5 del D.Lgs. 36/2023). L'Affidatario dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. All'Affidatario compete altresì curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori. All'Affidatario compete di controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. L'Affidatario dovrà pertanto classificare e misurare le lavorazioni eseguite, trasferire poi i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite al momento del loro accadimento e quindi devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Per contabilità si intende la rendicontazione contabile, con tutti gli atti presupposti e conseguenti, necessari alla valutazione consuntiva dell'intervento sotto il profilo economico. Sono compresi sia i lavori riferibili al contratto originario che quelli riferibili ad atti aggiuntivi o appendici contrattuali, perizie, adeguamenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni in danno, rifacimento, ripristini. Sono altresì comprese le prestazioni contabili relative ai lavori in economia, alle riserve e al contenzioso che abbia un contenuto riferibile alla misurazione o alla valutazione quantitativa o economica dei lavori, alle riduzioni di prezzo comunque motivate, a lavori extracontrattuali riconoscibili e a quant'altro abbia riflessi sui rapporti economici con l'impresa esecutrice sotto il profilo della quantità e della qualità delle lavorazioni. Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, l'Affidatario dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del direttore dei lavori. L'Amministrazione Committente si riserva di impartire indirizzi e ulteriori disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. L'Affidatario dovrà garantire al Responsabile Unico del Progetto l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti dall'Amministrazione Committente da norme cogenti; in

particolare sarà cura del direttore dei lavori proporre al Responsabile Unico del Progetto le comunicazioni per l'inizio dei lavori a enti o strutture pubbliche (ASL, sovrintendenza, ecc) e le varie richieste di disponibilità di aree e autorizzazioni. L'Affidatario dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al progetto che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato secondo quanto previsto al paragrafo [Redazione delle perizie di variante e suppletive](#) del presente capitolato prestazionale. L'Affidatario dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell'inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al Responsabile Unico del Progetto.

L'Affidatario dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro del direttore dei lavori e/o del coordinatore della sicurezza, o di propri collaboratori, durante tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la frequenza minima prevista all'articolo 2.1.1 e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative, ovvero l'Affidatario, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto, a meno di offerte migliorative e che garantiscano una maggiore presenza in cantiere come derivante dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Affidatario.

A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori e/o dai direttori operativi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

L'Affidatario verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge e muniti di apposito tesserino di riconoscimento) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Cagliari ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Progetto. In particolare l'Affidatario è tenuto alla compilazione di tutti i documenti amministrativi e contabili di competenza del Direttore dei Lavori e a presentare all'Amministrazione Committente periodiche relazioni, con cadenza almeno mensile, sullo sviluppo dei lavori, in rapporto al programma approvato, ai costi ed agli impegni autorizzati, di segnalare le inadempienze dell'impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative, l'ammontare economico raggiunto di produttività del cantiere, la produttività media del cantiere, lo scostamento dello stesso rispetto al cronoprogramma, le eventuali penali e/o premialità maturate. L'Affidatario dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti dall'Amministrazione Committente da norme cogenti, da disposizioni del soggetto finanziatore o derivanti da convenzioni con terzi e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Progetto tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice. Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione dovesse procedere alla rescissione in danno del contratto di appalto per i lavori in oggetto, il direttore dei lavori è tenuto, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, a redigere tutti gli atti, relazioni e elaborati progettuali necessari al fine del rispetto della procedura di legge (stato di consistenza, relazioni di verifica, relazioni tecniche, progetto rimodulato per il successivo appalto, ecc). Verranno riconosciute ammissibili le sole spese sostenute per la copia degli elaborati previa presentazione di opportuna fattura.

Il direttore dei lavori, unitamente al Responsabile Unico del Progetto, controlla la regolarità dell'esecuzione del contratto.

In caso di opere soggette a collaudo il direttore dei lavori:

- 1) fornisce al collaudatore i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare;
- 2) trasmette all'organo di collaudo, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto, gli ordini di servizio e i rapporti periodici emessi nel corso dei lavori;

- 3) presenza alle visite di collaudo;
- 4) dà avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori del giorno fissato per la visita di collaudo;
- 5) firma i processi verbali della visita di collaudo;
- 6) accerta che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli dall'organo di collaudo e a tal fine rilascia apposita dichiarazione;
- 7) in caso di prese in consegna anticipata (ossia prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio), unitamente al responsabile del progetto, sottoscrive il verbale redatto dall'organo di collaudo relativo alla verifica dell'esistenza delle condizioni per procedere alla predetta consegna.

#### **Art. 2.1.3 - Vigilanza, monitoraggio di cantiere**

Preliminarmente alla consegna dei lavori **entro 10 giorni dalla richiesta**, l'Affidatario **predisporre il piano di sorveglianza**, comprendente tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento del servizio, articolato nelle seguenti sezioni:

- aggiornamento dello stato di fatto dell'intervento, comprensivo della attestazione dello stato dei luoghi conseguente agli accertamenti eseguiti prima della consegna dei lavori;
- organizzazione della struttura operativa deputata alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione;
- pianificazione e sequenza logica delle attività di controllo;
- descrizione delle specifiche procedure di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, monitoraggio dei tempi di esecuzione, accettazione dei materiali, rispetto delle disposizioni di sicurezza;
- modalità e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, l'Impresa esecutrice ed eventuali soggetti esterni interessati dai lavori;
- struttura ed indice preliminare dei documenti contabili e dei rapporti periodici;
- strumenti informatici utilizzati (software, piattaforme informatiche, cartelle di lavoro condivise);
- cronoprogramma dettagliato dei lavori, redatto in conformità al cronoprogramma del progetto esecutivo e al programma dei lavori predisposto dall'impresa esecutrice.

Il Piano di sorveglianza è redatto sulla base della metodologia e dell'organizzazione del servizio proposti nell'offerta tecnica e dovrà essere costantemente aggiornato per l'intera durata del servizio.

Qualora il soggetto incaricato della direzione dei lavori coincida con l'incarico di CSE, il giornale dei lavori e i verbali riferiscono anche in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Direttore dei Lavori invia al RUP il rapporto sulle attività di cantiere con cadenza mensile, o con immediatezza, qualora siano riscontrate gravi carenze, non conformità da parte dell'impresa esecutrice o altro evento rilevante ai fini della regolare esecuzione dei lavori.

Tale rapporto contiene, come allegati, gli estratti del giornale dei lavori e dei verbali di accettazione dei materiali relativi al periodo interessato e ogni ulteriore allegato tecnico, schema, fotografia, ritenuti necessari per la corretta documentazione dell'avanzamento dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni, emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

Al Direttore dei lavori è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione dei lavori e, nello specifico, a titolo esemplificativo:

- a) è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni alla Stazione Appaltante, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- b) è tenuto a contestare tempestivamente all'esecutore dei lavori il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante;
- c) applica, e fa applicare all'esecutore dei lavori, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto e nel contratto dei lavori;
- d) risponde, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'operato di tutti i collaboratori individuati per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- e) dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree, oggetto di occupazione temporanea;
- f) accerta, in presenza di subappalti, che l'esecutore dei lavori abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e provvede a verificare i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti, rispetto all'importo autorizzato. In occasione del Sal provvede a contabilizzare i lavori eseguiti dai subappaltatori.
- g) adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;
- h) verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- i) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma esecutivo;
- j) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- k) tiene la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti;
- l) assicura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di vertenze e riserve dell'impresa;
- m) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste, sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati "as built";
- n) presenza ad eventuali incontri disposti dalla Stazione Appaltante o su richiesta dello stesso;
- o) supporta il RUP nelle attività di controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 15 comma 5 del Codice.
- p) contestualmente all'esito positivo dell'accertamento delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto per i pagamenti in acconto, il Direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente all'avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito, alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto, alla qualità dei lavori eseguiti.
- q) effettua le attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc..

- r) predispone eventuale documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
- s) consegna, raccoglie e controlla di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM etc.;
- t) a lavori ultimati, produce tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori, su supporto cartaceo e magnetico;
- u) comunica al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori.
- v) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall' offerta tecnica del soggetto aggiudicatario quale parte integrante del presente capitolato.

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in essa richiamate, l'aggiudicatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

#### **Art. 2.1.4 - Accettazione dei materiali**

Con riferimento alla accettazione dei materiali in cantiere, è compito della direzione dei lavori procedere al controllo qualitativo e quantitativo degli stessi prima della posa in opera, anche mediante l'esecuzione di prove e analisi finalizzate a stabilire la rispondenza dei materiali ai requisiti previsti nel capitolato d'appalto dei lavori, secondo quanto disposto dalla normativa tecnica di riferimento.

A tale scopo, per ogni materiale o componente, prima della sua posa in opera, sarà redatto uno specifico verbale di accettazione preliminare, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, attestante in particolare:

- luogo, data e orario della verifica e delle persone coinvolte;
- il riferimento al componente o al materiale oggetto di accettazione;
- il riferimento alle norme previste in capitolato per la sua accettazione e alla normativa tecnica di riferimento;
- la documentazione attestante la conformità del materiale alle specifiche contrattuali;
- la documentazione attestante i requisiti quantitativi del materiale (pesata, lunghezza, numero, etc.);
- la descrizione dello stato di conservazione del materiale;
- le modalità di esecuzione delle prove o analisi effettuate;
- le eventuali non conformità rilevate;
- la dichiarazione di accettazione dei materiali, ovvero di rifiuto dei materiali, riportante ogni eventuale prescrizione a carico dell'impresa.

#### **Art. 2.1.5 - Criteri ambientali minimi (CAM)**

Il Direttore dei Lavori dovrà verificare che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle previsioni di progetto in merito al rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento



del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Dovrà in particolare essere verificato il rispetto delle previsioni di progetto in merito alla minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:

- massima manutenibilità;
- miglioramento del rendimento energetico;
- contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
- durabilità dei materiali e dei componenti;
- sostituibilità degli elementi;
- compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
- agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

#### **Art. 2.1.6 - Redazione delle perizie di variante e suppletive**

Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino.

Per la redazione delle Varianti del progetto in corso d'opera, regolarmente autorizzate, il compenso sarà determinato applicando le aliquote previste dal DM 17 giugno 2016, alla quota delle spese calcolate forfettariamente al 20% sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. L'onorario così calcolato è da ritenersi onnicomprensivo e relativo a tutte le prestazioni da svolgere in virtù della variante, ivi comprese redazione degli elaborati, schemi di disciplinari e atti di sottomissione, autorizzazioni e pareri aggiuntivi e qualunque altro atto e onere accessorio.

#### **Art. 2.1.7 - Coordinamento in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera**

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera, attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.lgs. n. 81/2008.

Se non diversamente specificato in fase di avvio dei lavori, il RUP assume l'incarico di Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 81/2008.

La prestazione di CSE prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- tutto quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del CSE;
- la verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovrà essere effettuata dal CSE in maniera formale e per iscritto, con specifica approvazione;
- ispezioni redigendo, per ogni visita, il relativo Verbale di Sopralluogo che dovrà essere inviato all'impresa appaltatrice ed al RUP. Il Verbale di Sopralluogo dovrà contenere la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso;

- redazione ed aggiornamento periodico della "Lista di persone e macchine autorizzate alla permanenza in cantiere";
- riunioni: il CSE indirà le riunioni necessarie. In particolare, si dovranno svolgere riunioni di coordinamento periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di nuove imprese esecutrici. I verbali delle riunioni saranno inviati all'impresa esecutrice e al RL.
- relazioni al RUP: il CSE dovrà inviare, con cadenza mensile, una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori e sulle azioni di coordinamento svolte. Tale relazione dovrà necessariamente includere un capitolo riferito a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte del CSE;
- aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori;
- approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo liquidato, ogni qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori, come previsto dal punto 4.1.6. dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008;
- a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d'opera e invio al RUP.

Tali attività dovranno essere svolte, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

L'Affidatario assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. L'Affidatario dovrà garantire al Responsabile Unico del Progetto l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'Amministrazione Committente da norme cogenti o da necessità di esercizio imposte dagli enti di controllo; in particolare sarà cura del coordinatore comunicare i dati in proprio possesso al Responsabile Unico del Progetto ai fini della comunicazione per la "notifica preliminare" di cui all'art.99 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà preciso obbligo dell'Affidatario disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa. L'Affidatario dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato secondo quanto previsto al paragrafo [Redazione delle perizie di variante e suppletive](#) del presente disciplinare. L'Affidatario dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico del Progetto; e nel caso agli enti territorialmente competenti; resta ferma la riserva dell'Amministrazione Committente nella persona del Responsabile Unico del Progetto di segnalare all'Amministrazione Committente eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli (penalità) e (clausola risolutiva espressa). L'Affidatario dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.L.vo 81/2008, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere secondo la frequenza minima prevista all'articolo 2.1.1 del presente Capitolato e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il RUP, l'Affidatario, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto.

A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

L'Affidatario verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come imposto dalle norme vigenti dovrà altresì verificare la regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Cagliari ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Progetto. L'Affidatario dovrà inviare al RUP una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica (almeno mensile), secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo - per il coordinatore stesso - di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art.92, lettere e) ed f) del D.Lgs. n.81/2008, il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

L'Affidatario dovrà garantire il coordinamento con l'attività in svolgimento all'interno del fabbricato, consistente nell'attività didattica. L'organizzazione del lavoro dovrà essere programmata tenendo adeguatamente conto dell'obiettivo di minimizzare i disagi per l'utenza che fruisce del fabbricato, con la consapevolezza che le lavorazioni dovranno svolgersi in concomitanza con l'attività didattica.

L'Affidatario dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti all'Amministrazione Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Progetto tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

L'Affidatario dovrà garantire, di concerto con il direttore dei lavori, il coordinamento con gli utenti del bene oggetto di intervento, nonché con gli operatori che hanno in carico il servizio di manutenzione e gestione del bene, al fine di programmare le attività coerentemente con l'uso, la gestione e manutenzione del bene oggetto di intervento.

#### **Art. 2.1.8 - Non conformità durante la fase di esecuzione**

Sono considerate **non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni, quindi soggette all'applicazione delle **penali** previste nel presente capitolato, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci:

- Il ritardo nella consegna del piano di sorveglianza;
- l'omessa esecuzione delle attività di monitoraggio e sorveglianza di cui al D.lgs. n. 36/2023, all'Allegato II. 14 al Codice, e alle eventuali migliorie tecniche offerte in sede di gara;
- l'omessa o minore presenza in cantiere secondo quanto stabilito nel presente capitolato e nell'offerta tecnica;
- l'omessa esecuzione delle attività di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l'esecuzione delle attività di vigilanza e monitoraggio con frequenza inferiore rispetto alla previsione contrattuale, calcolate per ogni giornata di visita non eseguita ovvero per ogni omissione nella redazione del verbale di sopralluogo;
- l'omessa trasmissione della relazione sull'andamento dei lavori, con cadenza mensile;

- l'inosservanza delle prescrizioni in merito alla redazione degli allegati tecnici alla relazione, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni minime in materia di verifica delle attività di scavo e posa in opera delle tubazioni, esecuzione dei getti in calcestruzzo, installazione delle apparecchiature etc.;
- l'accettazione dei materiali in cantiere, in difformità rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali dei materiali impiegati.

## PARTE 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

### Art. 3.1 - Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

Agli effetti di quanto disposto dal presente Capitolato, l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni dettagliate nella [PARTE 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI](#) e successivi, così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza.

L'Affidatario è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Progetto ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse. L'Affidatario è altresì tenuto al rispetto del Patto di Integrità.

N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.

### Art. 3.2 - Termine esecuzione incarico

#### Art. 3.2.1 - Termine di esecuzione dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'inizio delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, decorrerà dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna della documentazione di ultimazione lavori, di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione aggiornati e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché fino all'atto di adozione del certificato di collaudo dei lavori.

#### Art. 3.2.2 - Particolari condizioni di svolgimento del servizio e prescrizioni

Il procedimento è vincolato a delle scadenze improrogabili stabilite dal soggetto finanziatore e riportate di seguito:

Pagare almeno il 30% dei SAL **improrogabilmente entro il**

**30/09/2024**

I lavori dovranno essere completati **improrogabilmente entro il**

**31/03/2026**

Per rispettare le suddette tempistiche, l'operatore economico dovrà tener conto del fatto che le prestazioni dovranno essere rese conformemente al cronoprogramma riportato di seguito

<i>Consegna dei lavori (anche in via d'urgenza)</i>	<i>improrogabilmente</i>	<i>entro il</i>	<i>31/07/2024</i>
<i>Ultimazione Lavori</i>	<i>improrogabilmente</i>	<i>entro il</i>	<i>31/12/2025</i>

### Art. 3.3 - Modifica del contratto

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023. Le modifiche possono riguardare sia l'aspetto qualitativo sia quello quantitativo del servizio e si sostanziano, dunque, nella individuazione di condizioni tecniche, prezzi, termini e quantità differenti rispetto alle prescrizioni dell'atto negoziale. In ogni

caso le modifiche alle originarie prestazioni dovranno sempre rispettare le finalità perseguite dall'Amministrazione con l'espletamento della procedura di selezione dell'Affidatario.

#### **Art. 3.4 - Revisione dei prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, delle spese generali, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

#### **Art. 3.5 - Sospensione del servizio**

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la sospensione è disposta dal RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi.

L'Affidatario non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 121 del Codice nelle parti compatibili con il servizio oggetto di appalto.

#### **Art. 3.6 - Verifica del servizio da parte dell'Amministrazione**

L'Amministrazione provvederà ad effettuare il controllo del servizio direttamente mediante il Responsabile Unico del Progetto che svolgerà il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto. Le verifiche hanno l'obiettivo di accertare costantemente che le attività svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto ed in particolare alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale. A tal fine vi sarà un costante rapporto di confronto in modo da condurre il servizio in sinergia con la committenza.

### Art. 3.7 - Verifica di conformità

Il servizio è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Il certificato di verifica di conformità è emesso dal RUP entro il termine di 6 mesi dall'ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si applica la disciplina di cui all'art. 116 del Codice e di cui agli articoli da 36 a 39 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

### Art. 3.8 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato d'onori, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'Affidatario in sede di gara sulle spese e oneri accessori, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi e per le prestazioni richieste nel presente capitolato. Il suddetto corrispettivo è da intendersi a corpo.

Non sono altresì dovuti ulteriori compensi, rimborsi, indennità o altro per le modifiche discrezionali o migliorative di dettaglio introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori all'interno dell'importo contrattuale dei lavori.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione dello stato di avanzamento delle prestazioni effettuate:

FASI PRESTAZIONALI	FASE RAGGIUNTA	IMPORTO DA LIQUIDARE
Direzione dei Lavori e CSE acconti	All'emissione dei SAL e certificati di pagamento	Ammontare da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori fino al max al 90% importo contrattuale per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
Direzione dei Lavori e CSE saldo	All'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo	Saldo importo contrattuale per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali.

Il termine di pagamento è pari a **30 (trenta) giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici della Stazione Appaltante.

Nessun compenso o indennizzo spetterà all'affidatario per la direzione lavori nel caso in cui i lavori per qualsiasi motivo non siano eseguiti.

## Art. 3.9 - Penali

### **Art. 3.9.1 - Penali per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione**

**Attività di Direzione dei Lavori e CSE:** per ogni non conformità rilevata in fase di esecuzione dei lavori secondo quanto definito nel presente capitolato, nell'Allegato II.14 e nell'Allegato II.18 al Codice, e nel D.lgs. 81/2008, è applicata una penale nella misura **dell'1 per mille** dell'importo netto del corrispettivo previsto per la Direzione dei lavori (compreso il CSE) fino al limite massimo del **20 (venti) per cento** del predetto importo contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci.

Penali per violazione degli obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021

1. Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:
  - ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
  - ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
  - ad una penale dell'1,00 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2. Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:
  - ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
  - ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
  - ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

3. Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:
  - ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, e per i successivi trenta giorni;
  - ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al sessantesimo giorno



di ritardo;

- ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata assunzione di giovani e donne entro il novantunesimo giorno, rispetto al momento di cui è sorto l'obbligo, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Art. 3.9.2 - Procedura di contestazione**

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo è regolata dalla seguente procedura:

- il RUP contesta il fatto all'Affidatario mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC);
- l'Affidatario, entro e non oltre **10 giorni** dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le proprie controdeduzioni;
- il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti, dandone comunicazione scritta all'Affidatario;

In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere dell'affidatario ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

#### **Art. 3.10 - Obblighi e verifiche relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 recante il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Affidatario si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto.

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 3.11 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti**

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dal presente capitolato, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta) sulla quota parte di spese e oneri accessori calcolati forfettariamente al 20%.

#### **Art. 3.12 - Oneri vari**

Il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto si potrà richiedere l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n.131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'IVA ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.L.P.

## PARTE 4 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

### Art. 4.1 - Garanzie

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs 36/2023.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto, dispone l'escussione della garanzia definitiva al verificarsi dei presupposti di legge, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

### Art. 4.2 - Coperture assicurative

L'Affidatario incaricato dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al **10% dell'importo dei lavori progettati**, (con il limite di 2,5 milioni di euro), IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, comporta la revoca dell'aggiudicazione a lui disposta.

### Art. 4.3 - Risoluzione del contratto

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- cessione del contratto;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della qualificazione degli offerenti;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- in caso di subappalto abusivo o non autorizzato;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidatario;
- accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico di direzione operativa dei lavori;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 20% dell'importo contrattuale;
- reiterate non conformità rilevate nella fase direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, con particolare riferimento alla omessa presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a **10 giorni** naturali e consecutivi,

ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere in difformità rispetto alle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali;

- mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi;

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità, oltre all'applicazione delle penali così come stabilito nel paragrafo di riferimento del presente Capitolato, può costituire causa di risoluzione del Contratto.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente [punto](#) - l'affidatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva al verificarsi dei presupposti di legge.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'Affidatario, con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario dovrà fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 4.4 - Recesso**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica di conformità. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

#### **Art. 4.5 - Cessione del Contratto – Cessione del credito - Subappalto**

È fatto divieto di cessione totale o parziale di contratto. In caso di contravvenzione, la cessione è nulla. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dell'Allegato II.14.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore può affidare in subappalto, ai sensi del predetto art. 119 del Codice i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs.

36/2023;

- c) all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare;

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12 al Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs 36/2023.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei servizi eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

#### **Art. 4.6 - Osservanza di norme previdenziali e assistenziali e a tutela della manodopera**

L'affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali, è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Affidatario.

#### **Art. 4.7 - Proprietà delle risultanze del servizio**

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

L'affidatario del servizio assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.

Qualora venga proposto da terzi nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario di violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione si contestata all'Amministrazione, quest'ultima ne avviserà per iscritto l'affidatario entro 30 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria e della notizia di contestazione. L'Affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

#### **Art. 4.8 - Obblighi di riservatezza**

L'affidatario s'impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza.

L'affidatario si impegna, altresì al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di tratta dati con sistemi automatici e manuali.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

#### **Art. 4.9 - Corrispondenza**

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

#### **Art. 4.10 - Patto di integrità**

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art.1, comma 17, della Legge n.190/2012.

#### **Art. 4.11 - Incompatibilità**

Per l'Affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione Committente.

L'Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità a di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **Art. 4.12 - Definizione delle controversie e foro competente**

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente Capitolato, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Cagliari.

In pendenza della sentenza l'Affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

#### **Art. 4.13 - Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, dalla [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), dal [D.L. 14 giugno 2019, n. 53](#), dal D.M. 15 marzo 2019, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
  - il personale interno dell'Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i...

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carbonia.

#### **Art. 4.14 - Elezione domicilio**

L'Affidatario agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso Il Comune di Carbonia con recapito in Carbonia, via Mazzini, 39.

#### **Art. 4.15 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Affidatario, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

## PARTE 5 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER FINANZIAMENTO PNRR

### Art. 5.1 - Oneri e obblighi di esecuzione del contratto PNRR

L'Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, in particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" (M5C2I2.1);
- provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti all'Investimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" (M5C2I2.1), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Affidatario sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Affidatario medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 31 marzo 2026;
- b) fatti imputabili all'Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.



#### **Art. 5.2 - Obblighi specifici del pnrr relativi al rispetto delle pari opportunità, materia contabile, target e milestone**

Le attività oggetto del presente Capitolato soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 47 del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

I medesimi operatori economici sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'appaltatore, si impegna altresì, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, della Legge 108/2021 ovvero di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno alle percentuali di seguito indicate:

- a) Una quota pari al 30% di occupazione giovanile
- b) Una quota pari al 30% di occupazione femminile

L'operatore economico è obbligato a riferire in merito all'attuazione del contratto a metà della durata dell'intervento e alla fine dello stesso.

#### **Art. 5.3 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

L'Affidatario è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

L'Affidatario, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

#### **Art. 5.4 - Principio del DNSH**

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente. Tutte le misure del PNRR debbono essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post. Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 – ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica). Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovvero una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). Un'attività economica può arrecare un danno significativo: 1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; 2. all'adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine; 4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; 5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; 6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione. Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 33 del 13 ottobre 2022) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR. L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa che qui si intende integralmente richiamata. La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH potranno essere applicate le condizioni risolutive di cui all'[art 4.3](#) del presente Capitolato Speciale.